

Segretari del C. X. e Inquisitori.

1762. 16. agosto in M. C.

161

Tutti li
Comettoni

Ben congece questo M. C. quanto sia geloso, e importante il carico de' Segretari del C. X. p. le affarissime materie, che passano giornalmente per le loro mani, e nel Conf. medesimo, ed al Tribunale degli Inquisitori di Stato, e convenendo per oggetti molto essenziali stabilire alcuni regolamenti, che assicuror possano il più utile servizio nostro onde per il d'empio avvenire.

L'anderà Parte, che la nomina de' Segretari del pred. C. X. che prima facevasi a Voce, abbia d'ora innanzi a farsi p. nomina secreta, per mezzo de' Bollettini, come si acostuma nelle elezioni de' Mag. del Senato, e così pure, che per nomina, e richiesta degli Inquisitori di Stato, secondo l'antica soderole pratica, abbia ad eleggere loro Concevo uno de' 4 Segretari del C. X. con la pluralità de' suoi Voti nel primo Conf. del mese di Ottobre, e tutte le altre volte, che parere alla prudenza de' medesimi Inquisitori di Stato di cambiarlo. Resta altresì stabilito, che al loro Tribunale non possa, che per due anni al più servire al Segretario, che sarà prescelto, e che aver debba altri due anni di Contumacia la quale doverà esser computata nelle spese maggiori, anche allora quando minore degli anni due fosse stata la sua permanenza al servizio del Tribunale sopradetto. E perchè all'opposizione delle Oppre corrisponda in qualunque caso la tanto importante, e necessaria difesa, debbano i medesimi Inquisitori di Stato valersi a questo fine di ogni altro Segretario del C. di X. escluso però sempre quello, che si trovasse nella sopradetta Contumacia, o di altro Privato Ministro Criminale secondo la qualità delle materie. Resta ancora dichiarato in ordine alla Parte di questo M. C. 1624. 25. Febbre, che tutti li Segretari del C. X. siano tenuti a tutte le funzioni Stile degli altri Segretari del Senato, ma si aggiunga p. equità di questo Conf. che arrivati agli anni settanta, possa giuare l'età in mano della Signoria nostra, e dispensargli dal servire al Senato medesimo.

Importando poi sommanente, che sia riguardata con tutta la gelosia l'apertura delle Lettere dirette al Consiglio di X. si vuole, che a norma del Decreto dello stesso C. di X. 1660. 26. Agosto, tutte le Lettere dirette ai Capitoli del medesimo, debba
no